

## **TI\_GERICHTE 11.2019.72 vom 29. Mai 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-05-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2019.72](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2019.72)

FR: TI\_GERICHTE 11.2019.72 du 29 mai 2020

IT: TI\_GERICHTE 11.2019.72 del 29 maggio 2020

### **Erwägungen**

#### **E. 000**

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore per lo scioglimento delle proprietà e il contributo di mantenimento richiesto dall'attrice in favore dei figli. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata al convenuto il 21 maggio 2019 (tracciamento dell'invio n. \_\_\_\_\_, agli atti), di modo che il termine di ricorso sarebbe scaduto giovedì

#### **E. 20**

giugno 2019, giorno del Corpus Domini, onde la sua protrazione all'indomani (art. 142 cpv. 3 CPC con rinvio all'art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2). Presentato venerdì 21 giugno 2019 (timbro sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. AP 1 chiede nell'appello di richiamare l'incarto della causa di divorzio, compresi i fascicoli delle varie procedure cautelari (pag. 7 in basso). Gli inserti di tali procedimenti sono già stati trasmessi dalla Pretura a questa Camera. Il richiamo si rivela perciò superfluo.

3. L'appello di AP 1 non contiene formali richieste di giudizio. Dalla motivazione si desume nondimeno che della decisione pretorile il convenuto critica i dispositivi n. 2 (scioglimento dilazionato delle proprietà immobiliari), n. 3 (indennizzo per la concessione del diritto d'abitazione in caso di mantenimento delle proprietà fino al 30 settembre 2030) e n. 12 (contributi alimentari per i figli). Ora, indicare in che modo la sentenza impugnata debba essere modificata incombe all'appellante (DTF 137 III 619 in alto; analogamente: RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a), dato che in caso di accoglimento del ricorso la richiesta di giudizio deve poter sostituire il dispositivo di primo grado (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). Nella fattispecie l'appello non adempie simili presupposti. Sta di fatto che un appello privo di formali conclusioni può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con rinvii). In concreto occorrerà pertanto vagliare i tre temi oggetto dell'appello per verificare se dalla relativa motivazione sia possibile dedurre in che modo dovrebbe essere riformato, secondo il convenuto, il giudizio del Pretore.

4. Per quanto riguarda lo scioglimento della proprietà sui due fondi a \_\_\_\_\_, il Pretore ha accertato che l'attrice riconosce di non disporre di risorse economiche sufficienti per acquisire le quote del marito (art. 205 cpv. 2 CC). Quanto alla pretesa di vedersi attribuire il 27% di tali quote, egli ha reputato una simile pretesa destituita di base legale. In

condizioni del genere non rimane ■ ha continuato il primo giudice ■ che realizzare gli immobili all'asta. Tuttavia ■ egli ha soggiunto ■ l'attrice ha ■ un interesse manifesto a rimanere unitamente ai figli nell'abitazione coniugale ■. Soccorrono dunque le premesse per riconoscerle un diritto d'abitazione a norma dell'art. 121 cpv. 3 CC fino alla maggiore età del figlio cadetto. Riguardo all'indennità spettante al convenuto per l'imposizione di tale onere, per il Pretore l'attrice ■ a fonte della sua precaria situazione reddituale che neppure le permette di sovvenire al suo mantenimento, del fatto che dalla separazione sopporta da sola alle spese generate dagli immobili in comproprietà con il marito e che questi nulla ha finora versato a favore dei figli, si giustifica fissare l'indennizzo a favore del convenuto ■ a far tempo dall'annotazione del diritto di abitazione ■ per un importo pari ai costi generati dalla sua quota di comproprietà (interessi ipotecari, ammortamento, spese accessorie ecc.) ■ (sentenza impugnata, consid. 4).

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 500. ■ sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

■ avv.

■ avv.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.